

FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI

S T A T U T O

AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2012

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, ad iniziativa dei LIONS CLUBS, sotto l'egida del LIONS INTERNATIONAL, la rispettabile **"FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES"** senza scopi di lucro, avente sede in Genova Vico San Matteo civico 2 interno 4. La Fondazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460.

ARTICOLO 2

La Fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per scopo: attuazione del più alto interesse sociale nel campo della assistenza ed in particolare gli scopi della Fondazione sono:

- a) sensibilizzazione della pubblica opinione sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto;
- b) promozione, sviluppo ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto delle cornee, in linea con le previsioni legislative al riguardo vigenti, anche mediante intese tecnico scientifiche con altri Enti ed Istituti;
- c) raccolta, esame, selezione e conservazione delle cornee, loro eventuale trattamento e distribuzione a strutture abilitate agli innesti corneali;
- d) promozione della ricerca e degli studi nel campo della patologia e chirurgia corneale, anche in collaborazione con Istituti Universitari e Aziende Sanitarie, elaborazione e diffusione dei risultati clinico scientifici acquisiti;
- e) promozione della ricerca, degli studi e di iniziative per la prevenzione dei problemi della vista ed assistenza ai non vedenti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o comunque campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori.

ARTICOLO 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, così come saranno imputati al momento dell'accettazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, e con le entrate di cui al comma seguente.

Le entrate della Fondazione sono costituite da contributi e donazioni provenienti dalle Associazioni LIONS e da chiunque vi proceda, univocamente destinati alla realizzazione degli scopi della Fondazione, alla retribuzione del personale dipendente ed a quant'altro necessita materialmente al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ARTICOLO 4

La struttura della Fondazione si compone di:

- a) un Presidente Onorario;
- b) un Presidente Operativo;
- c) un Vice Presidente;
- d) un Direttore Medico;
- e) un Consiglio di Amministrazione;
- f) un Comitato d'Onore;
- g) tre Revisori dei Conti effettivi più due supplenti.

ARTICOLO 5

1 - Il Presidente Onorario è nominato dai Congressi di Chiusura dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 su indicazione concertata dei Governatori in carica a tempo indeterminato. Può essere revocato dagli stessi di concerto e può cessare dall'incarico per dimissioni o rinuncia. Il Presidente Onorario convoca e presiede il Comitato d'Onore.

2 - Il Presidente Operativo è scelto tra i Soci Lions dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 dai rispettivi Congressi di Chiusura, su proposta concertata dei Governatori in carica, in una terna di nomi predisposta dal Presidente Operativo uscente, o in mancanza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'uopo convocato due mesi prima della scadenza. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente operativo è il rappresentante legale della Fondazione, ne esprime l'indirizzo e ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nell'adunanza. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Presidente operativo ha potere vicario nei confronti di ogni altro organo della Fondazione e può proporre al Consiglio di Amministrazione la sostituzione di qualsiasi membro di un organo o struttura della Fondazione. Nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione il Presidente operativo dispone lo scioglimento dello stesso. Può emettere provvedimenti di urgenza, di intesa con il direttore medico, e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e ai rapporti con le Autorità Tutorie.

Il Presidente Operativo predispone un regolamento interno per l'attuazione del presente statuto predisposto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza secondo quanto infra indicato circa le maggioranze necessarie per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3 - Il Vice Presidente è nominato dall'Assessore alla Sanità della

Regione Liguria tra i Soci Lions dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3, in una terna di nomi predisposta dal Presidente Operativo uscente o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'uopo convocato.

La durata dell'incarico è triennale, rinnovabile consecutivamente una volta sola.

Qualora l'Assessore alla Sanità della Regione Liguria non provveda alla nomina del nuovo Vice Presidente entro trenta giorni dalla data in cui cessa il mandato del Vice Presidente in carica (data da comunicare a cura del Segretario della Fondazione per iscritto all'Assessore con richiesta di nuova nomina) vi provvederanno di concerto i Governatori dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 tra i Soci Lions dei due Distretti, sempre in una terna di nomi scelti dal Presidente Operativo uscente o, in mancanza dal consiglio di Amministrazione della Fondazione all'uopo convocato. Il Vice Presidente verrà scelto tra i Soci del Distretto che non ha espresso il Presidente Operativo onde garantire una equa alternanza tra i due Distretti.

ARTICOLO 6

Il Vice Presidente collabora con il Presidente operativo e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di impedimento o di mancanza. Ha la legale rappresentanza della Fondazione nel caso di mancanza o impedimento del Presidente operativo.

Il Direttore Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente operativo, tra i Medici Oculisti di chiara fama operanti nel territorio sede della struttura operativa. Esprime la testimonianza scientifica della Fondazione, ne coordina gli interventi sia per gli aspetti scientifici che, unitamente al Presidente operativo, per gli aspetti amministrativi, dando dei pareri non vincolanti. Nomina il Comitato scientifico e lo presiede. L'incarico è a tempo indeterminato salvo revoca da parte del Presidente operativo sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Medico può emettere provvedimenti d'urgenza d'intesa con il Presidente operativo.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Presidente Onorario,

Presidente Operativo,

Vice Presidente,

Direttore Medico,

Un Consigliere nominato dall'unione Italiana Cechi, sede di Genova,

Due Consiglieri nominati dal Governatore del Distretto 108Ia2,

Due Consiglieri nominati dal Governatore del Distretto 108Ia3,

Due Consiglieri con funzioni rispettivamente di Segretario e Tesoriere nominati dal Presidente Operativo. La durata dell'incarico per i componenti sopra indicati del Consiglio di Amministrazione, quali Consiglieri, è triennale, salvo rinnovo.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione della Fondazione e formula i programmi nell'ambito delle finalità statutarie, attuati dal Presidente operativo, redige e approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo su bozza predisposta dal tesoriere, a maggioranza, in conformità a quanto infra specificato, su proposta del Presidente operativo ed in particolare approva entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il regolamento interno che fosse predisposto dal Presidente; delibera sulla modifica dello Statuto con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti previo parere favorevole e vincolante Dei Gabinetti dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 in carica al momento; delibera a maggioranza, in conformità a quanto infra specificato:

- l'accettazione di donazioni, lasciti o legati e atti di liberalità in genere, sia imputabili a patrimonio che non;
- l'acquisto di beni strumentali e non della Fondazione, eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- assume e licenzia i dipendenti e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs 4 dicembre 1997 numero 460;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente operativo, d'intesa con il Direttore Medico, che gli devono essere sottoposti entro tre mesi dalla loro adozione. Il Consiglio delibera su tutti gli affari che gli siano sottoposti dagli altri

organi della Fondazione a maggioranza in conformità a quanto infra specificato, se non è previsto diversamente dal presente statuto.

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente operativo, recante l'ordine del giorno. Detta convocazione deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio dal Presidente Operativo almeno un mese prima del giorno fissato per la riunione con lettera raccomandata.

Si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci e tutte le volte che il Presidente operativo ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta al Presidente operativo almeno la metà dei suoi componenti. In tali casi la richiesta di convocazione indirizzata al Presidente operativo deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno e la convocazione dello stesso comprensiva dell'ordine del giorno deve essere inviata a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione deve essere presente la maggioranza dei componenti il Consiglio e le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi, salvo quanto indicato circa le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, in conformità a quanto sopra indicato. Le deliberazioni sono prese a votazione palese, tranne quelle concernenti censure sul comportamento delle persone.

In caso di parità prevale il voto del Presidente Operativo. Delle riunioni si provvede a redigere un verbale sotto la responsabilità del Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente operativo.

ARTICOLO 8

Il Comitato d'Onore è composto dal Presidente Operativo, dal Presidente Onorario, che lo convoca e lo presiede, da un rappresentante della Regione Liguria nominato dall'Assessore alla Sanità, da quattro Lions eletti dai Congressi di chiusura dei due Distretti (due per ogni Distretto), scelti tra i Soci impegnati nei service a tutela della vista, da un rappresentante designato da chi, persona fisica o giuridica, abbia contribuito alla Fondazione con una

donazione di almeno 50.000,00 euro o con quella somma che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi con le stesse maggioranze previste per le modifiche allo Statuto.

Il Comitato d'Onore si riunisce almeno una volta all'anno, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione per essere informato dal Presidente Operativo unitamente al Direttore Medico sull'andamento dell'attività della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, è eletto dai Congressi di Chiusura dei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 su proposta concordata dei due Governatori nel rispetto della rappresentatività dei due Distretti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le mansioni sono quelle che il Codice Civile prevede per il Collegio Sindacale, in quanto applicabili. Gli spetta un compenso non superiore al minimo previsto dalle tariffe professionali che viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 4 dicembre numero 460.

ARTICOLO 10

Il Direttore Medico nomina un Comitato Scientifico composto da tre persone o più, lo presiede e lo convoca, fissandone l'ordine del giorno, mediante lettera raccomandata da inviare ai suoi componenti almeno una settimana prima del giorno fissato per la convocazione. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno o quando il Direttore Medico ne ravvisi l'opportunità per esprimere pareri non vincolanti e suggerimenti. Ha durata triennale. E' in facoltà del Direttore Medico stabilire i più opportuni collegamenti con le strutture sanitarie del territorio, individuando referenti e sedi secondarie secondo le migliori convenienze, dandone comunicazione al Presidente Operativo per l'approvazione.

ARTICOLO 11

Il Presidente Operativo può nominare tre o più persone, costituenti il Comitato Consultivo, a tempo indeterminato per il periodo di sua carica cui rivolgersi per pareri non vincolanti in materia giuridica civile, amministrativa o tributaria. La nomina può essere fatta liberamente e senza formalità dal Presidente Operativo che può revocare in ogni momento l'incarico.

ARTICOLO 12

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D. Lgs numero 460/1997, fatto salvo per quanto previsto per i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 13

Tutte le cariche relative alla Fondazione hanno decorso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C.

In caso di estinzione della Fondazione e impossibilità di funzionamento o di impossibilità a raggiungere le finalità della Fondazione, constatate con delibera unanime di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché parere favorevole del Direttore Medico, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residueranno dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su indicazione concorde del Consiglio di Amministrazione e del Comitato d'Onore e ad opera dei liquidatori ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16

Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D. Lgs numero 460 del 4 dicembre 1997.

FIRMATO: MUSSINI ENRICO

FRANCESCO FELIS NOTAIO